



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.07.2025

SOMMARIO

CAPO I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 Composizione della commissione
- Articolo 3 Elezione dei componenti espressione del Consiglio Comunale
- Articolo 4 Sedute della commissione
- Articolo 5 Svolgimento delle sedute

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 6 Rispetto del regolamento
- Articolo 7 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 8 Rinvio dinamico
- Articolo 9 Entrata in vigore

CAPO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 3 bis della legge regionale 22/01/2019, n. 1, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 09/03/2023, n. 3, le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
2. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.
3. La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Articolo 2

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata con Decreto del Sindaco ed è così composta:
 - a) Sindaco od un assessore ai rapporti con l'agricoltura da lui delegato che la presiede;
 - b) due consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale, di cui uno espressione della minoranza;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.
2. Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale; in caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alle predette lett. c) e d) ovvero nelle more della loro designazione la commissione può comunque validamente essere istituita e funzionare. I rappresentanti delle Organizzazioni di cui alle predette lettere c) e d), devono essere residenti nel Comune.
3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) e d) del presente articolo successiva all'istituzione della commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
4. Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3

Elezione dei componenti espressione del Consiglio Comunale

1. Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale (termine ordinatorio) si procede all'elezione dei componenti la commissione con votazione palese, su una proposta di candidati composta da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza, designati dai capigruppo consiliari.
2. In caso di cessazione di taluno dei componenti di origine consiliare, anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione di un nuovo componente secondo quanto stabilito al comma 1).
3. In caso di cessazione di taluno dei componenti esterni all'ente, nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente esser costituita e funzionare. I membri scaduti sono rieleggibili.
4. La commissione resta in carica per tutta la durata del mandato elettorale e comunque continua la propria attività fino al rinnovo degli organi elettivi dell'Ente.

Articolo 4

Sedute della commissione

1. La commissione si riunisce di norma una volta l'anno a richiesta del presidente, e comunque in caso di necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale.
2. Nella prima seduta la commissione provvede alla nomina del segretario, cui compete la redazione dei verbali di riunione. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno tre membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto palese della maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse eventuali esperti di cui al precedente art. 2, comma 4, invitati dalla commissione e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Articolo 5

Svolgimento delle sedute

1. La commissione, presieduta dal presidente discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
2. Le riunioni della commissione possono avvenire sia in presenza presso la sede municipale che in forma telematica. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del presidente.
3. Le sedute in forma telematica si tengono mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (per esempio personal computer, telefoni

cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video. Il Presidente accerta la presenza dei componenti della Commissione mediante appello nominale all'inizio di seduta. Le sedute, dopo l'appello nominale da parte del Presidente, sono dichiarate valide dallo stesso. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Le sedute non sono soggette a registrazione.

4. Delle riunioni è redatto apposito verbale da parte del segretario della commissione, che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6 Rispetto del regolamento

1. I componenti della commissione che non si attengono alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, possono essere esclusi dalla commissione con apposita comunicazione.

Articolo 7 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 8 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.